

T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sez. Trento, sez. I, 12-03-2014, n. 78.

La controversia attinente all'individuazione della disciplina applicabile alla clausola di durata di un rapporto di concessione di un pascolo di uso civico, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto disciplinata dall'art. 133, 1° comma, lett. b) c.p.a.; sono, infatti, rimesse alla piena cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione che involgono la tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi, con la sola esclusione di quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi; in particolare, è stato specificato che il carattere pubblico del bene oggetto di concessione radica la giurisdizione del giudice amministrativo anche se il concessionario ed il concedente contendano sull'adempimento delle clausole del disciplinare annesso alla concessione o delle clausole della convenzione successiva e spetta al giudice amministrativo anche la cognizione della domanda del concessionario diretta ad ottenere la continuazione del rapporto di concessione, previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto.